

lire, tenendo conto che dalla operazione verrebbero esclusi:

a) - i contratti derivanti da riscatto dei debiti vitalizi dei Comuni per i quali fu concesso un ammortamento finanziario del premio unico per una durata tale che, in un primo periodo, la rata annua risultava inferiore al cumulo delle rendite erogate nello stesso anno;

b) - i contratti di rendita vitalizia costituiti mediante cessione di immobili, per i quali sia applicabile la legge 24 febbraio 1953, n. 90 (rivalutazione a 16 volte).

Ha rilevato, d'altra parte, l'opportunità di una ulteriore maggiorazione delle rendite di importo più modesto, considerando tali, per esempio, le rendite non superiori alle 12.000 lire annue; in tal caso, si potrebbero adeguare le rendite stesse ai coefficienti di cui appresso con l'intesa che le rendite di ammontare superiore alle lire 12.000 annue vengano rivalutate per le prime 12.000 lire secondo la tabella seguente e per la parte eccedente secondo i coefficienti della tabella sopra riportata: